



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione@comune.palermo.it - pianificazione@cert.comune.palermo.it



OGGETTO:

Responsabilità penale del Direttore dei Lavori / Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - Corte di Cassazione n° 2747 del 2025.

Circolare n° 3 del 26/02/2025

- | | |
|---------|---|
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Traffico e
Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Responsabile dell'Ufficio per la Rigenere
Zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e
Pedonali
Dr. Sandro Follari
rigenereurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di
Beni Immobili di Interesse Storico-
Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it |

Si segnala alle SS.LL. l'importante principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza indicata in oggetto secondo il quale “il direttore dei lavori nell'ipotesi in cui rivesta anche il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha una posizione di garanzia che lo

obbliga ad adottare misure adeguate per prevenire infortuni, intervenendo in modo concreto in caso di irregolarità. Conseguentemente, nell'ipotesi di omessa adozione delle misure di sicurezza che sono causa di incidenti in cantiere non può che esserne ritenuto responsabile penalmente".

La fattispecie oggetto dell'intervento della Suprema Corte afferiva un incidente accorso ad un ciclista che, transitando nell'area dei lavori di un cantiere per la messa in sicurezza di una strada comunale, è stato investito da un autocarro in manovra, riportando lesioni mortali.

Nel corso delle indagini sono venute in rilievo gravi carenze nelle misure di sicurezza di cantiere (tra le quali assenza di barriere e segnaletica adeguata, mancata chiusura completa della strada, etc...) che hanno indotto la Suprema Corte ad attribuire la responsabilità per le lesioni subite dal ciclista sia all'impresa esecutrice che al direttore dei lavori che era al contempo coordinatore per l'esecuzione, condannati per omicidio colposo.

Si ritiene a tal fine necessario rammentare che le responsabilità del CSE trovano una puntuale definizione, tra l'altro nell'art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 che onera il professionista di:

- a) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il suo adeguamento all'evoluzione del cantiere (cfr. cit. art. comma 1, lett. b);
- b) sospendere i lavori in presenza di gravi pericoli, in attesa delle necessarie misure correttive (cfr. cit. art. comma 1, lett. f).

Dall'esame della motivazione della sentenza emerge che il CSE non può limitarsi ad un controllo formale dei lavori, dal momento che nel caso specifico, il Direttore dei Lavori/CSE aveva segnalato alcune criticità, ma senza verificare la reale attuazione delle misure correttive; inoltre, non aveva adottato provvedimenti più incisivi, come la sospensione dei lavori, nonostante il rischio evidente.

Dalle superiori omissioni la Corte di legittimità ha tratto il logico corollario della corresponsabile del D.L./CSE e dell'Impresa esecutrice per l'incidente che ne è derivato.

La statuizione in questione costituisce lo spunto per evidenziare che il ruolo del CSE non si esaurisce nel mero esame della documentazione formale, traducendosi in una supervisione burocratica ma comporta una responsabilità attiva nella gestione della sicurezza che si deve concretizzare almeno nelle seguenti attività:

- 1) effettuare sopralluoghi periodici e segnalare le criticità con ordini scritti alle imprese;
- 2) pretendere l'adeguamento delle misure di sicurezza, senza limitarsi a raccomandazioni generiche;
- 3) imporre, se necessario, lo stop ai lavori fino alla messa in sicurezza del cantiere.

Soltanto l'adozione delle suindicate misure può esonerare/attenuare la responsabilità penale del CSE.

Si esortano, pertanto, le SS.LL. e per esse i Coordinatori della Sicurezza in fase di esecuzione a farsi parte diligente attiva nell'adozione delle misure di sicurezza minima prevista dal citato Decreto a tutela della sicurezza dei cantieri, per evitare di essere ritenuti responsabili penalmente per sinistri che dovessero verificarsi nei cantieri.

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Responsabilità penale del Direttore dei Lavori / Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - Corte di Cassazione n° 2747 del 2025.

Circolare n° 3 del 26/02/2025

- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Traffico e
Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it
- Al Sig. Responsabile dell'Ufficio per la Rigenera
zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e
Pedonali
Dr. Sandro Follari
rigenazioneurbana@comune.palermo.it
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di
Beni Immobili di Interesse Storico-
Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it

Si segnala alle SS.LL. l'importante principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza indicata in oggetto secondo il quale “il direttore dei lavori nell'ipotesi in cui rivesta anche il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha una posizione di garanzia che lo

obbliga ad adottare misure adeguate per prevenire infortuni, intervenendo in modo concreto in caso di irregolarità. Conseguentemente, nell'ipotesi di omessa adozione delle misure di sicurezza che sono causa di incidenti in cantiere non può che esserne ritenuto responsabile penalmente".

La fattispecie oggetto dell'intervento della Suprema Corte afferiva un incidente accorso ad un ciclista che, transitando nell'area dei lavori di un cantiere per la messa in sicurezza di una strada comunale, è stato investito da un autocarro in manovra, riportando lesioni mortali.

Nel corso delle indagini sono venute in rilievo gravi carenze nelle misure di sicurezza di cantiere (tra le quali assenza di barriere e segnaletica adeguata, mancata chiusura completa della strada, etc...) che hanno indotto la Suprema Corte ad attribuire la responsabilità per le lesioni subite dal ciclista sia all'impresa esecutrice che al direttore dei lavori che era al contempo coordinatore per l'esecuzione, condannati per omicidio colposo.

Si ritiene a tal fine necessario rammentare che le responsabilità del CSE trovano una puntuale definizione, tra l'altro nell'art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 che onera il professionista di:

- a) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il suo adeguamento all'evoluzione del cantiere (cfr. cit. art. comma 1, lett. b);
- b) sospendere i lavori in presenza di gravi pericoli, in attesa delle necessarie misure correttive (cfr. cit. art. comma 1, lett. f).

Dall'esame della motivazione della sentenza emerge che il CSE non può limitarsi ad un controllo formale dei lavori, dal momento che nel caso specifico, il Direttore dei Lavori/CSE aveva segnalato alcune criticità, ma senza verificare la reale attuazione delle misure correttive; inoltre, non aveva adottato provvedimenti più incisivi, come la sospensione dei lavori, nonostante il rischio evidente.

Dalle superiori omissioni la Corte di legittimità ha tratto il logico corollario della corresponsabile del D.L./CSE e dell'Impresa esecutrice per l'incidente che ne è derivato.

La statuizione in questione costituisce lo spunto per evidenziare che il ruolo del CSE non si esaurisce nel mero esame della documentazione formale, traducendosi in una supervisione burocratica ma comporta una responsabilità attiva nella gestione della sicurezza che si deve concretizzare almeno nelle seguenti attività:

- 1) effettuare sopralluoghi periodici e segnalare le criticità con ordini scritti alle imprese;
- 2) pretendere l'adeguamento delle misure di sicurezza, senza limitarsi a raccomandazioni generiche;
- 3) imporre, se necessario, lo stop ai lavori fino alla messa in sicurezza del cantiere.

Soltanto l'adozione delle suindicate misure può esonerare/attenuare la responsabilità penale del CSE.

Si esortano, pertanto, le SS.LL. e per esse i Coordinatori della Sicurezza in fase di esecuzione a farsi parte diligente attiva nell'adozione delle misure di sicurezza minima prevista dal citato Decreto a tutela della sicurezza dei cantieri, per evitare di essere ritenuti responsabili penalmente per sinistri che dovessero verificarsi nei cantieri.

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli